

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1274

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore BELLINI, FERRANTE, SODANO, ROSSA,
IOVENE, CONFALONIERI, PISA, FILIPPI, GALARDI, BRUTTI
Paolo, DI SIENA, SCARPETTI, MERCATALI e MELE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2007

Misure fiscali per favorire l’emissione di *ticket*, *voucher* e
buoni per l’acquisto di titoli di viaggio di trasporto pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - La mobilità dei lavoratori nel tragitto casa-lavoro è uno dei temi maggiormente dibattuti nell'ambito delle problematiche della mobilità sostenibile; ad essa, infatti, sono legati i problemi della crescita del traffico nei centri urbani, delle ricadute sull'inquinamento delle città e sulla sostenibilità ambientale di tale tipologia di mobilità.

Il presente disegno di legge, allo scopo di favorire la soluzione, seppure parziale, delle suddette problematiche, prevede misure fiscali volte ad incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese pubbliche e private, con particolare riguardo ai lavoratori pendolari, in sostituzione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto privato.

Nello specifico, viene previsto che i *ticket*, i *voucher* e i buoni erogati dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti per l'acquisto di titoli di trasporto pubblico, limitatamente al tragitto e agli spostamenti casa-lavoro, non concorrono alla formazione del reddito dei lavoratori.

Tale disposizione, oltre ad incentivare la diffusione di comportamenti virtuosi e a valorizzare la responsabilità sociale dei datori

di lavoro con riguardo ai problemi della qualità dell'aria, dell'emergenza ambientale e della mobilità urbana, può rappresentare un piccolo, ma non trascurabile sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti, ai quali, comunque, viene lasciata la libertà di valutare la possibilità di utilizzare o meno tali titoli, secondo le specifiche necessità e i bisogni di ciascun lavoratore, che possono variare nel tempo e per le diverse situazioni personali e professionali.

L'esenzione fiscale e l'esonero contributivo prevista per l'erogazione di *voucher*, *ticket* o buoni per l'acquisto di titoli di trasporto pubblico, pertanto, può rappresentare, pertanto, un primo significativo segnale per promuovere nuovi stili di vita e comportamenti virtuosi fra i cittadini e le imprese.

Questa proposta di legge, infine, può rappresentare un valido sostegno al miglioramento delle entrate del trasporto pubblico, ed in particolare di quello locale, che come noto non sono sufficienti a garantire l'avvio degli investimenti necessari al miglioramento del sistema di trasporto pubblico collettivo.

Per i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917)*

1. Al comma 2, lettera *d*), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica, del 22 dicembre 1986, recante approvazione del testo unico delle imposte dirette, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'erogazione, da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti, di *voucher, ticket* o buoni di trasporto per l'acquisto, esclusivamente per il tragitto casa-lavoro, di titoli di viaggio dei servizi di trasporto collettivo e di mezzi pubblici».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento del 2 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base per il calcolo dell'imposta di consumo di alcole destinati alla vendita al pubblico.

